

Brianco, 12 aprile 2021

Spett. le Provincia di Biella
Presidente protempore
Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e
Risorse Idriche protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
rifiuti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e, p.c.

- Provincia di Vercelli - presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
- Al Sindaco del Comune di Salussola - salussola@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Dorzano - dorzano@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune di Cavaglia - cavaglia@pec.ptbiellese.it
- Al Sindaco del Comune Santhià - protocollo@pec.comune.santhia.vc.it
 - Al Sindaco del Comune di Carisio – carisio@legalmail.it
 - Al Sindaco del Comune di Verrone – verrone@pec.ptbiellese.it
 - Al Sindaco del Comune di Cerrione – cerrione@pec.ptbiellese.it
 - Al Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese –
comune.tronzanovercellese.vc@certlegalmail.it
- Al Sindaco del Comune di Alice Castello – alice.castello@legalmail.it
 - Al Sindaco del Comune di Borgo D'Ale –
protocollo.borgo.dale@cert.ruparpiemonte.it
 - ARPA BIELLA - dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it
 - ASL BIELLA – ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it
 - dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it
- Carabinieri Comando Stazione di Salussola - tbi22486@pec.carabinieri.it
 - Assessorato Agricoltura Regione Piemonte -
agricoltura@cert.regione.piemonte.it
 - Assessorato Ambiente Regione Piemonte - territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Nuovo progetto presentato dalla società Acqua e Sole al fine di ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di una “*Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto*” – memoria-diffida ex art. 9 l. 241/1990

In relazione al procedimento di cui in oggetto, la società Tenuta agricola Castello di

Turletti Piera Anna e Marisa, in persona del l.r., in qualità di proprietaria di immobili e terreni confinanti con l'area di progetto, ritenendo di ricevere un gravissimo pregiudizio dall'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 l. 241/1990 rappresenta quanto segue.

1.1. Sul mancato rispetto delle distanze minime dal Nucleo Brianco - artificiosa esclusione dal perimetro del sito dell'area destinata ad accogliere "terre e rocce da scavo" - parziale rappresentazione del Nucleo Brianco – travisamento dello stato dei luoghi - violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/31/CE e ss.mm.ii., dell'allegato 1 al d. lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., del Piano territoriale della Provincia di Biella (art. NTA - art. 3.6. co. 6) e Piano dei rifiuti della Provincia di Biella – violazione e falsa applicazione degli artt. 185 co. 1 lett. b) e c) D. Lgs. 152/2006) e dell'art. 2 co. 1 lett. i) del D.P.R. 120/2017

Come noto, a fronte di un progetto per la realizzazione di una discarica, il primo fattore che deve essere valutato dall'amministrazione chiamata al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'A.I.A. è il rispetto dei criteri di ubicazione previsti dalle disposizioni normative di settore.

A rilevare, nel caso di specie, sono:

- la direttiva 1999/31/CE e ss.mm.ii.;
- il d. lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.;
- il Piano territoriale della Provincia di Biella (art. NTA - art. 3.6. co. 6)
- il Piano dei rifiuti della Provincia di Biella.

Nell'annullare il provvedimento della Provincia di Biella recante giudizio positivo di compatibilità ambientale e AIA sul progetto di ampliamento di una discarica rientrante in area che non rispetta il criterio escludente dei 500 metri (esattamente come nel caso di specie), con la sentenza n. 574 del 13 maggio 2019 - precedente specifico di cui la Provincia di Biella non può non tenere conto - il TAR per il Piemonte, nel fornire un'interpretazione della normativa comunitaria e nazionale rispettosa del principio di precauzione, ha ricostruito la corretta lettura dell'impianto normativo e pianificatorio sopra richiamato stabilendo che:

“11. Quanto alle distanze da nuclei abitati, corsi d'acqua e pozzi, è dirimente – ai fini della

corretta misurazione – stabilire se la misurazione vada effettuata dal bordo della vasca di conferimento rifiuti previsto in progetto ovvero dal confine esterno dell'impianto poiché, alla luce delle misurazioni effettuate dal verificatore (tabella 5 della relazione del verificatore), le distanze imposte dalle norme regolamentari sono da considerarsi rispettate solo accedendo alla prima interpretazione. Il dubbio interpretativo sorge dal fatto che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 97 del 24/03/1998 e approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 27 del 28/04/1998), al punto 9.2, elencando i criteri di ammissibilità per gli impianti di discarica per rifiuti speciali e i siti idonei alla realizzazione di una discarica, prescrive che gli stessi non devono ricadere in “aree con presenza di centri abitati a distanza inferiore a 500 metri dal punto di scarico dei rifiuti”. Inoltre costituiscono fattori penalizzanti per la valutazione della localizzazione: “presenza di case sparse e cascine a distanza inferiore a 500 m dal punto di scarico dei rifiuti”. Secondo l'interpretazione adottata dalla Provincia in Conferenza di Servizi, la distanza di 500 metri è stata calcolata – alla luce del disposto del Piano provinciale predetto – dal bordo della vasca di conferimento rifiuti e sarebbe quindi rispettata dal progetto di ampliamento proposto. Tuttavia, deve essere considerato che **la direttiva 1999/31/CE** in materia di discariche (allegato I, punto 1.1., lettera a) prevede invece che per l'ubicazione di una discarica si devono prendere in considerazione “le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree agricole o urbane”. Allo stesso modo, il **d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36** (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” dispone (Allegato 1, punto 1.1.) che “per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati”. **Ritiene il Collegio che, in applicazione della disciplina statale e comunitaria – che fa riferimento al “sito di ubicazione”, evidentemente riferendosi all'intera area dell'impianto e non alla sola ristretta zona di conferimento rifiuti – nonché in applicazione del principio comunitario di precauzione in materia ambientale, le distanze poste dalla norma regolamentare (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) debbano essere calcolate con riferimento al perimetro dell'impianto.** Ne consegue la fondatezza dei motivi di ricorso in esame”.

Come dato vedere, il Giudice amministrativo piemontese ha chiarito due concetti dirimenti, anche ai fini del presente procedimento:

- i. per “impianto” deve intendersi non soltanto la zona destinata allo stoccaggio dei rifiuti, ma l'intera area della discarica (ivi comprese le parti di essa non destinate ad accogliere i rifiuti);

ii. nella misurazione delle distanze tra il progetto di una discarica e le zone residenziali, deve farsi riferimento al perimetro dell'area di impianto (quanto alla prima) ed ai confini (quanto alle seconde).

Vale la pena di precisare che quando il TAR nella sentenza 574/2019 fa riferimento alle zone residenziali, ricomprende espressamente in esse anche le cascine ed i nuclei agricoli nella loro strutturazione globale data dai fabbricati abitativi, dall'aia/corte e dai fabbricati agricoli.

L'area residenziale cui fa riferimento la verifica richiamata dal TAR per il Piemonte nella sentenza testé citata è infatti la Cascina La Mandria, la cui distanza rispetto al perimetro del sito di progetto è stata valutata non con riferimento ai soli immobili abitativi, ma anche alle pertinenze degli stessi, a partire quindi dal confine esterno della Cascina medesima.

Così precisato il quadro normativo e giurisprudenziale cui la Provincia di Biella è tenuta ad attenersi, per quanto qui interessa, rileva il fatto che il Nucleo Brianteo non è altro che una classica cascina a corte chiusa, un antico centro residenziale agricolo costituito da una serie di immobili abitativi e da un'ampia corte contornata da immobili ad uso agricolo.

Del resto, la stessa definizione resa dal dizionario Oxford Languages, il più importante editore di dizionari nel mondo, dimostra come per Cascina debba intendersi un'unità indistinta comprensiva di tutti i fabbricati raccolti intorno all'aia, ivi compresi quindi anche gli immobili agricoli non abitativi (*“Tipo di insediamento agricolo caratteristico dell'Italia sett., costituito da fabbricati raccolti intorno a un grande cortile, comprendenti stalle e locali per la lavorazione del latte”*); così anche il dizionario Treccani (*“complesso di fabbricati distinti - abitazioni, stalle, fienili, ambienti per la fabbricazione di cacio e burro, magazzini vari -, raccolti intorno a un grande cortile”*) e Wikipedia (*La cascina a corte, o più semplicemente cascina, è una struttura agricola tipica della Pianura Padana e in parte piemontese ed emiliana, dove si una prevalentemente il termine di corte colonica. Si tratta di una grande fattoria al centro di un'azienda agricola di decine di ettari, normalmente almeno 40-50, ma a volte superiore ai 100 [...]. All'interno della cascina sono presenti stalle, fienili, sili, granai, caseifici, pozzi-fondante, forni, scale, magazzini, mulini ed abitazioni dei contadini riunite in un'unica struttura. Tali strutture sono sparse in mezzo alla campagna, lontane qualche chilometro dai centri abitati e tra di loro. La pianta di questa struttura è quadrangolare. Al suo centro è situata la corte (il cortile o aia), attorno alla quale si trovano i vari edifici agricoli. La corte fa la funzione dell'aia. Nelle cascine più grandi si possono incontrare anche due o tre corti (cortili); in tal caso sono dette “a corte multipla”*).

Ebbene, così come nel caso del procedimento che ha portato alla sentenza del TAR per il Piemonte n. 574/2019, anche nel progetto proposto da Acqua & Sole i criteri di

ubicazione previsti dalla Direttiva 1999/31/CE e ss.mm.ii., dal D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., dal PPR e dal PTR non sono stati rispettati.

A nulla rileva il tentativo della proponente di “allontanare” il sito di progetto dal Nucleo Brianco tramite l’artificioso frazionamento, con conseguente fittizia espulsione, dal perimetro del sito destinato ad accogliere l’opera progettata, dell’area in cui saranno collocati i materiali escavati, che la stessa Acqua & Sole ha qualificato come terre e rocce da scavo e che saranno utilizzati durante l’intero periodo di coltivazione della discarica.

Come noto, uno dei presupposti principali perché i materiali escavati nel corso di un’attività di costruzione possano essere qualificati come terre e rocce da scavo, e quindi “non rifiuto”, è che sia certo che questi saranno riutilizzati “*nello stesso sito*” in cui sono stati escavati (art. 185 co. 1 lett. b) e c) D. Lgs. 152/2006).


Ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. i) del D.P.R. 120/2017, per sito deve intendersi l’*“area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee)”*.

Ciò significa che, se la proponente intende riutilizzare i materiali escavati per la coltivazione della discarica, detti materiali devono necessariamente essere collocati all’interno del perimetro del “sito” in cui sono stati escavati; **per forza di cose, quindi, l’area in cui Acqua & Sole collocherà detti materiali deve essere considerata a tutti gli effetti parte del sito di progetto** e dunque, in applicazione dei principi stabiliti da TAR Piemonte nella sentenza 574/2019 sopra richiamata, la distanza dal Nucleo Brianco (ripetesi: inteso come comprensivo non solo delle abitazioni, ma anche di tutti i fabbricati agricoli) dovrà essere misurata dal perimetro dell’area in cui sono collocate le terre e rocce da scavo.

Del resto, come emerge dagli stessi elaborati tecnici depositati dalla proponente, è immediatamente evidente che l’area di stoccaggio dei materiali contenenti cemento-amianto e l’area di stoccaggio delle terre e rocce da scavo sono strettamente e costantemente connesse tra loro, non potendo la prima prescindere dalla seconda.

L’utilizzo delle terre e rocce da scavo nel processo di coltivazione della discarica (e la loro conseguente movimentazione, che avverrà proprio nell’area che è stata artificialmente estromessa dal perimetro del sito d’impianto) sarà peraltro *di per sé* produttivo di significativi impatti sotto il profilo della produzione di polveri e immissioni acustiche, che non possono essere certamente ritenuti estranei all’attività

della discarica e che dovranno dunque essere precipuamente valutati nel procedimento VIA-AIA di cui si tratta.



Perimetro complessivo dell'impianto

In realtà, come possibile vedere dagli elaborati modificati depositati, **Acqua & Sole non si è limitata ad escludere l'area destinata ad accogliere le terre e rocce da scavo dal sito di progetto, ma ha omesso ogni valutazione, nella misurazione delle distanze, di tutta l'area del Nucleo Bianco di proprietà della società Tenuta agricola Castello di Turletti Piera Anna e Marisa destinata ad accogliere le pertinenze delle abitazioni e gli immobili agricoli** i quali, per tutti i motivi sopra esposti, insieme agli immobili abitativi costituiscono l'essenza stessa del Nucleo agricolo Bianco.

In tutti gli elaborati versati in atti la proponente fa infatti sempre riferimento agli immobili abitativi, senza considerare minimamente gli immobili agricoli che si trovano nel nucleo, nei quali lavorano 5 dipendenti oltre alle titolari dell'azienda e sono raccolti prodotti alimentari destinati al consumo umano di particolarissimo pregio come il riso Baraggia DOP.



C.na Nucleo Brianco


Sotto altro profilo, occorre considerare che tutte le attività negli immobili agricoli e nell'aia adiacente si svolgono in orari lavorativi coincidenti con quelli del sito di discarica, in cui tutti i materiali contenenti amianto sono movimentati.

Al fine del rispetto delle distanze indicate nelle disposizioni normative e pianificatorie di settore sopra richiamate, anche – e soprattutto - l'area in cui sono collocati gli immobili agricoli deve pertanto essere considerata.

Tutto ciò precisato, si riportano di seguito una serie di elaborati grafici nei quali è dimostrato (grazie alle misurazioni effettuate dalla stessa proponente, e quindi incontestabili) che il nucleo Brianco è collocato ad una distanza notevolmente inferiore ai 500 metri, sia che si consideri il perimetro del sito di progetto come comprensivo dell'area destinata ad accogliere le terre e rocce da scavo che nella configurazione che la proponente ha fornito a seguito delle ultime modifiche progettuali effettuate (e cioè escludendo detta area dal perimetro dell'impianto).

In particolare, alla luce di quanto sopra esposto e sulla base dei rilievi topografici depositati, si riportano di seguito le distanze rilevate tra le abitazioni del fabbricato n 4

e il confine del sito di discarica nel suo complesso e le distanze tra l'attività produttiva e il sito di discarica.



Distanza A Tra aia e immobili agricoli e terre e rocce di scavo 289,78 m

Distanza B Tra aia e immobili agricoli e area di vaglio in progetto 442,65 m

Distanza C Tra aia e immobili agricoli e area di deposito amianto in progetto 437,83 m



Distanza D Tra area Terre e rocce di scavo e fabbricato 4 365,65 m

Come si evince dagli elaborati grafici le distanze non sono rispettate, sia che si consideri l'area delle terre e rocce da scavo come interna o esterna al sito di impianto.

Va inoltre sottolineato come tali misure si riducano a meno di 400 m sia dai fabbricati che dalle attività produttive aziendali.

Di seguito viene invece riportata la nuova area di rispetto (in linea tratteggiata blu) presa dal confine dell'aia e degli immobili agricoli e inserita sugli elaborati presentati dal proponente.



1.2. Ancora sull'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi e sull'omessa rappresentazione di una serie di recettori sensibili

Nella relazione n. 25, depositata dalla proponente al fine di dimostrare l'asserito rispetto delle distanze, si sostiene che le abitazioni presenti nel Nucleo Brianco e classificate come fabbricato 4 siano disabitate (come si evince dallo stralcio della stessa riportato qui di seguito).

4. Fabbricato 4



Edificio residenziale in corte, sito sul lato est della ferrovia a nord della via Brianco, al momento del rilievo risulta disabitato.

Questa affermazione è manifestamente erronea in quanto il Nucleo Brianco è da considerarsi nel suo complesso un insediamento residenziale (edifici facenti parte di un insieme aggregativo), considerato anche che al suo interno vivono 7 famiglie.

Più precisamente al civico 9 (fabbricato 4), oltre all'attività agricola in precedenza citata erano e sono a tutt'oggi presenti ed utilizzate 2 abitazioni (dotate di regolare agibilità), 1 zona uffici e alcuni locali adibiti a trattoria, al momento solo temporaneamente inutilizzati ma utilizzabili non appena se ne presenterà l'occasione.

A supporto di tutto quanto testé affermato si allega alla presente:

- documentazione fotografica
- certificati di residenza
- tassa rifiuti regolarmente pagata

1.3. Sullo studio finalizzato a valutare la distanza in funzione della direttrice dei venti dominanti - violazione e falsa applicazione del punto 2.1. dell'allegato 1 al d. lgs. 36/2003 e ss.mm.ii

Il punto 2.1. dell'allegato 1 al D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. prevede, all'ultimo capoverso, che *“Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre verificando che la direttrice dei venti dominanti sia chiaramente indirizzata verso zone differenti da quelle di ubicazione del centro abitato. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni”*.

A fronte di tale chiara richiesta del D. Lgs. 36/2003, prevista espressamente per le discariche destinate ad accogliere rifiuti contenenti amianto (per ovvi motivi di tutela della salute), la proponente si è limitata a depositare una valutazione previsionale di impatto atmosferico nella quale si analizza semplicemente l'origine e la direzione dei venti prevalenti nell'area.

Su detta valutazione occorre preliminarmente contestare la sua assoluta inidoneità a soddisfare quanto richiesto dal punto 2.1. dell'allegato 1 al D. Lgs. 36/2003, nel quale si pretende dalla proponente un vero e proprio studio nel quale le distanze dai recettori sensibili devono essere valutate proprio in funzione della direttrice dei venti, stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni, mentre nel caso di specie Acqua & Sole (che peraltro, come si è visto sopra, ha totalmente travisato la misurazione delle distanze ed ha ignorato una lunga serie di recettori sensibili) **si è limitata a riportare uno studio dei venti inserito all'interno dello studio di impatto atmosferico (?) che non solo non è frutto di rilievi anemometrici specifici, ma utilizza dati di una stazione meteo (quella di Massazza) che si trova a circa 7 km dal sito.**

Per ciò solo, al progetto merita di essere definitivamente opposto un diniego, essendo stato omesso un importantissimo studio previsto dal D. Lgs. 36/2003 allo scopo di tutelare la salute delle persone che vivono e lavorano nelle immediate vicinanze dell'area di impianto, e cioè proprio i titolari e i dipendenti della società scrivente.

Oltre ed indipendentemente da quanto precede, merita di essere comunque considerato il sorprendente dato che emerge dallo studio dei venti prodotto dalla proponente, dal quale emerge che **la direzione prevalente dei venti della zona è da WNW – ESE e**

transita proprio sui fabbricati in cui vivono e lavorano i proprietari e i dipendenti di Tenuta agricola Castello di Turletti Piera Anna e Marisa, i quali – vale la pena ribadire ancora una volta – sono tutti collocati a meno di 500 metri dal sito di impianto.

2. Assoluta incompatibilità con le produzioni agricole a denominazione di origine protetta presenti nell'area – violazione e falsa applicazione del punto 2.1. dell'allegato 1 al d. lgs. 36/2003 e ss.mm.ii

Il già richiamato punto 2.1. dell'allegato 1 al D. Lgs. 36/2003 prevede, per le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, che *“per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a: “collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE”.*

Identica previsione è contenuta al punto 3.6. co. 6 della NTA del Piano territoriale della Provincia di Biella.

L'area agricola vergine interessata dal progetto proposto da Acqua & Sole è classificata nella tavola CTP-PAE del Piano territoriale provinciale come *“Paesaggio agrario di interesse culturale”*, mentre il Piano paesaggistico regionale la inserisce tra quelle *“ad elevato interesse agronomico”* in quanto *“componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorse insostituibili per lo sviluppo sostenibile della Regione”* (art. 20).

Non è un caso che in detta zona si siano sviluppate coltivazioni di riso di eccellenza note a livello internazionale, tanto che nel 2007 la Commissione europea ha inserito il *“riso di Baraggia biellese e vercellese”* nel registro delle DOP mentre, con D.M. 15 novembre 2007, è stato creato e riconosciuto il Consorzio di tutela della DOP omonima (alla cui relazione agronomica, già versata autonomamente in atti dal Consorzio allo scopo di segnalare le caratteristiche di unicità dell'area, totalmente incompatibile con il progetto di cui si tratta, si rinvia).

E' proprio nella coltivazione del riso di Baraggia DOP che la società esponente è impegnata, così come dimostrato dalle certificazioni di qualità che si allegano, a testimonianza del fatto che ci troviamo in una zona dalle caratteristiche agroalimentari non comuni.

Tutto ciò precisato, appare manifesta l'assoluta incompatibilità – anche sotto questo profilo – del progetto per cui è procedimento con le previsioni del D. Lgs. 36/2003 e del PTP sopra richiamate.

Tutto ciò precisato la società Tenuta agricola Castello di Turletti Piera Anna e Marisa, in persona del l.r., non consentendo la normativa di settore la concessione alla proponente di ulteriori termini per la produzione di integrazioni e/o modifiche progettuali,

DIFFIDA

la Provincia di Biella, in persona del Presidente e l.r. pro tempore unitamente al Responsabile dell'Ufficio preposto al rilascio del provvedimento finale, a rilasciare senza ulteriore indugio giudizio negativo di compatibilità ambientale e ad opporre diniego alla domanda di AIA riguardante il progetto discusso in narrativa.


Riservata ogni iniziativa di legge, anche sotto il profilo risarcitorio, qualora sarà consentita la realizzazione dell'opera in violazione delle disposizioni normative e pianificatorie.

La presente memoria è inviata, per l'opportuna conoscenza, tra gli altri, ai Sindaci dei Comuni di Salussola, Dorzano, Cavaglià, Santhià, Carisio, Verrone, Cerrione, Tronzano Vercellese, Alice Castello, Borgo D'Ale, ARPA Biella, ASL Biella, Regione Piemonte, con espressa richiesta alle amministrazioni ammesse a partecipare alla conferenza dei servizi **affinché – essendo in gioco questioni attinenti alla tutela della salute pubblica – ne facciano propri i contenuti e le contestazioni sottoponendole all'amministrazione procedente.**

Cordiali saluti

Centro Brianco – Salussola, 12 aprile 2021

Tenuta agricola Castello di Turletti Piera Anna e Marisa


Il legale rappresentante

Allegati:

- Documentazione fotografica
- Tasi pagata
- Certificazioni aziendali

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Foto 1 – Trattoria



Foto 2 Uffici



Foto 3 Abitazioni




Foto 4 Attività agricola



Foto 5 Attività agricola

CERTIFICATI DI RESIDENZA



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA

Certifico che in questa anagrafe della popolazione residente risulta iscritta la seguente famiglia abitante in **VIA BRIANCO n. 9 / 1**:

CADAMURO GREGORIO

Nato a ODERZO il 18/07/1944
Atto Originale n. 209 P. I S. A A. 1944

Proveniente da OZZANO MONFERRATO il 24/09/1961 prat. 92

MAZZUCCO LIDIA

Nata a LOREO il 12/06/1953
Atto Originale n. 60 P. I S. A A. 1953

Proveniente da OZZANO MONFERRATO il 09/09/1971 prat. 42

SI CERTIFICA CHE **CADAMURO GREGORIO**
- È RESIDENTE IN QUESTO COMUNE

Rilasciato in Carta Semplice per uso pratica legale (art.2 Tab. All. B)

SALUSSOLA, 28/07/2020

Diritti Euro 0,26
Rimborso Stampati Euro 0,00

L'Ufficiale d'Anagrafe delegato
Conte Stefano

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. (Art.15 L.183 del 12/11/2011)



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

CERTIFICATO DI RESIDENZA

Dalle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

SI CERTIFICA CHE

DE BEI ROBERTO

Nato a MORTARA il 05/04/1958
Atto Originale n. 56 P. I S. A A. 1958
abitante in VIA BRIANCO n. 14

Proveniente da BURONZO il 03/07/1982 prat. 21

È RESIDENTE IN QUESTO COMUNE

Rilasciato in Carta Semplice per uso pratica legale (art.2 Tab. All. B)

SALUSSOLA, 28/07/2020

Diritti Euro 0,26
Rimborso Stampati Euro 0,00

Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, della Legge 15 maggio 1997 N.127, il presente certificato ha validità di sei mesi dalla Data del rilascio.



Ufficiale d'Anagrafe delegato
Conte Stefano

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. (Art.15 L.183 del 12/11/2011)



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

CERTIFICATO DI RESIDENZA

Dalle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

SI CERTIFICA CHE

GUGLIELMI ANNA MARIA

Nata a SAN GINESIO il 05/09/1953
Atto Originale n. 71 P. I S. A A. 1953
abitante in VIA BRIANCO n. 10

Proveniente da SAN GINESIO il 19/11/1970 prat. 44

È RESIDENTE IN QUESTO COMUNE

Rilasciato in Carta Semplice per uso pratica legale (art.2 Tab. All. B)

SALUSSOLA, 28/07/2020

Diritti Euro 0,26
Rimborso Stampati Euro 0,00

Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, della Legge 15 maggio 1997 N.127, il presente certificato ha validità di sei mesi dalla Data del rilascio.



L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

Conte Stefano

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. (Art.15 L.183 del 12/11/2011)



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA

Certifico che in questa anagrafe della popolazione residente risulta iscritta la seguente famiglia abitante in **VIA BRIANCO n. 6:**

BELLARDONE PIER ANGELO

Nato a SALUSSOLA il 11/03/1946
Atto Originale n. 7 P. I S. A A. 1946

Residente dalla Nascita

BENA MARIA TERESA

Nata a CERRIONE il 18/08/1950
Atto Originale n. 13 P. I S. A A. 1950

Proveniente da CERRIONE il 20/11/1972 prat. 46

BELLARDONE STEFANO

Nato a BIELLA il 20/09/1984
Atto Originale n. 957 P. I S. A A. 1984

Residente dalla Nascita

SI CERTIFICA CHE **BELLARDONE PIER ANGELO**
- È RESIDENTE IN QUESTO COMUNE

Rilasciato in Carta Semplice per uso pratica legale (art.2 Tab. All. B)

SALUSSOLA, 28/07/2020

Diritti Euro 0,26

Rimborso Stampati Euro 0.00



L'Ufficiale d'Anagrafe delegato
Conte Stefano

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. (Art.15 L.183 del 12/11/2011)



PROVINCIA DI BIELLA
COMUNE DI SALUSSOLA

CERTIFICATO DI RESIDENZA

Dalle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente

SI CERTIFICA CHE

DALL'ARCHE CRISTIAN

Nato a BIELLA il 02/07/1978
Atto Originale n. 888 P. 1 S. A. A. 1978 del Comune di BIELLA
abitante in VIA BRIANCO n. 9 / 2

Proveniente da CAVAGLIA' il 25/03/2004 prat. 15

È RESIDENTE IN QUESTO COMUNE

Rilasciato in Carta Semplice per uso lavoro (art. 5 Tab. All. B)

SALUSSOLA, 28/07/2020

Diritti Euro 0,26
Rimborso Stampati Euro 0,00

Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, della Legge 15 maggio 1997 N.127, il presente certificato ha validità di sei mesi dalla Data del rilascio.

L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

Conte Stefano



Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. (Art.15 L.183 del 12/11/2011)

TASSA RIFIUTI PAGATA

COMUNE DI SALUSSOLA
UFFICIO TRIBUTI
 Tel: 0161/ 99 81 24 Fax: 0161/ 99 72 76

Codice Fiscale : TRLPNN54A44B791L
 Codice contribuente : 52533

CODICE COMUNE H726

Per informazioni:

Numero verde 800/ 703 665 (da rete fissa)
 0331/ 18 58 805 (da rete mobile)
 da lun. al ven. dalle ore 9 - 12.45 / 14.00 - 16,45

Il servizio sarà sospeso dal 8 al 23 agosto per chiusura estiva

Egr. Sig.
TURLETTI PIER ANNA
 VIA CAVOUR 2
 10022 - CARMAGNOLA - TO

TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015

Egr. Signore/Signora
 con la presente trasmettiamo i conteggi inerenti gli importi dovuti a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2015, nonché i modelli di versamento F24 precompilati.


Il conteggio è stato eseguito tenendo conto delle variazioni intervenute in corso d'anno pervenute agli uffici comunali, resta l'obbligo del contribuente di verificare gli immobili conteggiati e di segnalare le variazioni intervenute agli uffici comunali utilizzando i recapiti telefonici sopra indicati.

Nella parte sottostante Le viene indicata, nel dettaglio, la composizione della somma complessivamente richiesta e le scadenze previste per i pagamenti.

| | Prima rata Modulo F24 rata - 01/02 15/09/2015 | Seconda rata Modulo F24 rata - 02/02 15/11/2015 | | |
|----------------------------|--|---|------------------------|---------------|
| <i>Ubicazione Immobile</i> | <i>Categoria</i> | <i>Quota fissa</i> | <i>Quota variabile</i> | <i>Totale</i> |
| <i>Riduzioni</i> | <i>Periodo</i> | <i>Superficie</i> | <i>Riduzione</i> | |
| VIA BRIANCO 16 | 00 Utenza domestica non residente 365 Giorni Occupanti: 3 Mq 80 | 56,00 | 85,52 | 141,52 |
| Totale imposta: | 142,00 | 7,00 | Totale: | 149,00 |

Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo distinti saluti.

Il Sindaco Cabrio Carlo


Mod. F24 Semplificato

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO
 DELEGA IRREVOCABILE A: _____ AGENZIA _____ PROV. _____
 PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE D L L C S T 7 8 L 0 2 A 8 5 9 E
cognome, determinazione o ragione sociale
DATI ANAGRAFICI DALL'ARCHE nome **CRISTIAN**
data di nascita _____ anno (M o I) _____ contiene lo Stato estero di nascita _____ prov. BI
giorno 0 2 mes 0 7 anno 1 9 7 8 codice identificativo M BIELLA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare _____ codice identificativo _____

MOTIVO DEL PAGAMENTO

| Sezione | cod. librito | codice ente | prov. | immob. variat | acc. | saldo | num. immed. | rateazione/ mese ill. | anno di riferimento | delezione | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|---------|--------------|-------------|-------|---------------|------|-------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| E L L | 3944 | H726 | | | | | 1 | 0202 | 2020 | | 47.00 | |
| | | | | | | | | | | | EURO 47.00 | |

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
 AZIENDA _____ CAB/SPORTELLO _____
 Pagamento effettuato con assegno bancario/postale circolare/vaglia postale
 n.ro _____
 tratto / emesso su _____
cod. ABI _____ CAB _____

FIRMA *Dall'Arche* **SALDO FINALE** **EURO** 47.00
Autorizza addebito su c/c BAN

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)
CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE
 DATA _____
 AZIENDA _____ CAB/SPORTELLO _____
 Pagamento effettuato con assegno bancario/postale circolare/vaglia postale
 n.ro _____
 tratto / emesso su _____
cod. ABI _____ CAB _____

0001673 38831 0001 00002

PROVINCIA DI BIELLA - p_bi - 0008117 - Ingresso - 16/04/2021 - 07:47

CERTIFICAZIONI AZIENDALI



Via L. Magno II - 23066 Mortara (PV)



ATTESTATO DI

FORNITORE SOSTENIBILE DELLA FILIERA PARBORIZ

CONSEGUITO DALL'AZIENDA AGRICOLA

PRODOTTI AGRICOLI BIANCO SS

VALIDITA'

RACCOLTO 2019

Mortara, 27 novembre 2019

A handwritten signature in black ink.



ENTE NAZIONALE RISI

LEGGE 21 DICEMBRE 1931 N. 1785 - LEGGE 29 APRILE 1940 N. 497
Aut.regionale alla produzione e al commercio di vegetali n°0606/2013

SEDE CENTRALE MILANO VIA SAN VITTORE - 40

COD. FISCALE E PARTITA IVA 03036460166



E.N.R. Milano
AOO.001.GENERALE
2019
P. 2019.0005485 del
11/08/2019
M.D.: P.A.B.
PRODUZIONE
AGRICOLE BRI

SEDE CENTRALE

Via San Vittore, 40
20123 MILANO
Tel 02.88.55.111 Fax 02.86.13.72 - 02.86.55.03
e-mail: info@enterisi.it
posta certificata: entenazionalerisi@cert.enterisi.it
www.enterisi.it

Spett.
PRODUZIONI AGRICOLE BRIANCO
S.S.
FRAZIONE BRIANCO
13885 SALUSSOLA VC

**OGGETTO: Certificazione della DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».
Rinnovo annuale e mantenimento dei requisiti.**

Facendo seguito alla Vs. comunicazione in data 31/05/2019, relativa a quanto in oggetto, Vi informiamo di aver concluso con esito positivo le necessarie verifiche documentali.

Vi informiamo inoltre che nel corso della campagna potrete essere contattati dal ns. personale incaricato di effettuare visite ispettive presso la Vs. sede e di prelevare campioni del prodotto da certificare.

Allegata alla presente Vi trasmettiamo la ricevuta del pagamento della quota annuale di iscrizione.

Distinti saluti

Ente Nazionale Risi
Il Responsabile dei controlli

ENTE NAZIONALE RISI

LEGGE 21 DICEMBRE 1931 N. 1785 - LEGGE 29 APRILE 1940 N. 497
Aut.regionale alla produzione e al commercio di vegetali n°0606/2013

SEDE CENTRALE MILANO VIA SAN VITTORE - 40

COD. FISCALE E PARTITA IVA 03036460156

SEDE CENTRALE

Via San Vittore, 40
20123 MILANO
Tel 02.88.55.111 Fax 02.86.13.72 - 02.86.55.03
e-mail: info@enterisi.it
posta certificata: entenazionalelisi@cert.enterisi.it
www.enterisi.it



E.N.R. Milano
A.O.O.001.GENERALE
2019
P. 2019.0005476 del
11/08/2019
M/D.: BOVINDOC -
SOCIETA' SEMPLICE
Ass. enterisi

Spett.
BOVINDOC S.S.
FRAZIONE BRIANCO
13885 SALUSSOLA VC

**OGGETTO: Certificazione della DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».
Rinnovo annuale e mantenimento dei requisiti.**

Facendo seguito alla Vs. comunicazione in data 15/05/2019, relativa a quanto in oggetto, Vi informiamo di aver concluso con esito positivo le necessarie verifiche documentali.

Vi informiamo inoltre che nel corso della campagna potrete essere contattati dal ns. personale incaricato di effettuare visite ispettive presso la Vs. sede e di prelevare campioni del prodotto da certificare.

Allegata alla presente Vi trasmettiamo la ricevuta del pagamento della quota annuale di iscrizione.

Distinti saluti

Ente Nazionale Risi
Il Responsabile dei controlli

CONTRATTO: CONTRATTO FILIERA MAIDICOLA 2020 ROQUETTE ITALIA SPA

MAIS SPECIALI AMY 6 FILIERA ROQUETTE ITALIA SPA

DATA: 04/06/2020

ACQUIRENTE: AGRICAST

VENDITORE: BOVINDOC FRAZ BRIANCO SALUSSOLA

CAMPAGNA 20/21

HA DA COLTIVARE 56 _____ RESA /HA 7.31 _____ TM 409X MAIS: SECCO

PRODUZIONE DA COLTIVAZIONE DI NUM 64 DOSI SEME FORNITO DA ROQUETTE ITALIA SPA

RIFERIMENTO PREZZO: Quotazione alla voce "granoturco nazionale zootecnico qualità con caratteristiche (9.2)"

Borsa Merci MILANO RIFERIMENTO QUINDICINA DI CONSEGNA

PREMIO PUREZZA: 75,00% AVVICINAMENTO 11,00 €/TM SU SECCO

RESA F.CO ARRIVO PESO VALIDO ARRIVO

PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO

COD. IBAN:

IT980060853026000000021132

SCADENZA: PER LA PRIMA QUINDICINA AL SECONDO GIOVEDI' SUCCESSIVO AL 3 DEL MESE SEGUENTE

PER LA SECONDA QUINDICINA AL SECONDO GIOVEDI' SUCCESSIVO AL 18 DEL MESE SEGUENTE


CONDIZIONI GENERALI: CONTRATTO 103 ASSOCIAZIONE GRANARIA MILANO

CONTAMINANTI: REG. (CE)N. 1881/2006 (19.12.06-TENORI MAX DEI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI)

FIRMA ACQUIRENTE

FIRMA PRODUTTORE

AGRI. CAST. Soc. Coop. Agricola
Via Cavour, 116 - NARZOLE (CN)
Sede Operativa: Str. Del Ghiainasso, 3
10090 CASTIGLIONE TSE (TO)
Tel./Fax 011.96277888
Partita IVA 02302840042



BORRA S.r.l.

Sede Legale: Cascina Carlina, 3 – 10012 BOLLENGO (to)
Tel/fax: 0039-0125-577462 - e-mail: info@borrasrl.it
Codice Fiscale / Partita IVA / Registro Imprese: 04736200017 - C.C.I.A.A. Torino: 655103 - Capitale Sociale € 20.800 i.v.

CONTRATTO N. A 17 /2019

Bollegno, 15 / 05 / 2019

VENDITORE

FA 12 del 20.12.19 (Pr. 401)

BOVINDOC S.S. DI TURLETTI

Frazione BRIANCO - CAP. 13060 - SALUSSOLA (BI)

C.F.: _____ P.I.: 06422820016 IBAN: _____

MERCE E QUALITA': GRANOTURCO NAZIONALE IBRIDO SECCO IN GRANELLA - RACCOLTO 2019
QUALITA' S.L.M. NO OGM - NOSTRANO PERONI - UMIDITA' <= 14 %

QUANTITA': PRODUZIONE da coltivazione di Num. **163** dosi seme fornite per la Filiera Peroni

PREZZO: Quotazione Ibrido Nazionale secco (Media Borsa Merci TO/MI -mercati *set-dic* 2019)
+ PREMIO QUALITA' pari a 8,00 €/TM
IVA COMPRESA (ALiquota 4%)
CESSIONI DI BENI CON PREZZO DA DETERMINARE "D.M. 15-11-1975"

TEMPO DI CONSEGNA: STAGIONE DI RACCOLTA - prodotto consegnato in C/ lavorazione e deposito

MERCE RESA FRANCO: PARTENZA

PAGAMENTO: Entro 60 Giorni Fine Mese Data Ricevimento Fattura
PRODOTTO AGRICOLO NON DEPERIBILE

CAMPIONAMENTO: IN ARRIVO

CONDIZIONI GENERALI: Contratto 103 Milano

CONDIZIONI PARTICOLARI: Granoturco proveniente da sementi Non Geneticamente Modificate
Contenuto di micotossine entro i limiti previsti dai REGOLAMENTI
CE 1881/2006 - CE 1126/2007 - UE 165/2010 e successive modifiche.

PER ACCETTAZIONE:

BORRA Srl
(Giuseppe Borra)




BORRA S.r.l.

Sede Legale: Cascina Carlina, 3 - 10012 BOLLENGO (to)

Tel/fax: 0039-0125-577462 - e-mail: info@borrasrl.it

Codice Fiscale / Partita IVA / Registro Imprese: 0473620017 - C.C.I.A.A. Torino: 655103 - Capitale Sociale € 20.800 i.v.

CONTRATTO Num. A6 / 2020

Bollengo, 20 / 05 / 2020

VENDITORE

BOVINDOC S.S. DI TURLETTI

Frazione BRIANCO - CAP. 13060 - SALUSSOLA (BI)

C.F.: 06422820016 P.I.: 06422820016

IBAN: _____

| DESCRIZIONE MERCE E QUALITA' | VARIETA' | QUANTITA' T/M | PREZZO (IVA 4% COMPRESA) |
|---|----------------------------|--|-----------------------------|
| GRANOTURCO NAZIONALE IBRIDO IN GRANELLA NO OGM - QUALITA' S.L.M. - UMIDITA' 14% RACCOLTO 2020 | BIANCO Pioneer 32B10 | PRODUZIONE DA COLTIVAZIONE DI Numero 62 DOSI SEME | MEDIA |
| FILIERA DI APPARTENENZA: DR.SCHAR SPA - alimenti per celiaci | | | |
| PREMIO FILIERA | | | 20,00 €/Ton |

PREZZO: LISTINO DI MILANO/TORINO - MEDIA QUOTAZIONI DA Ott.20 A Dic.20
CESSIONE DI BENI CON PREZZO DA DETERMINARE "DM 15-11-1975"

TEMPO DI CONSEGNA: STAGIONE DI RACCOLTA - Consegna in C/LAVORAZIONE E DEPOSITO

MERCE RESA FRANCO: NS MAGAZZINO IN BOLLENGO

PAGAMENTO: ENTRO 60 GIORNI FINE MESE DATA RICEVIMENTO FATTURA
PRODOTTO AGRICOLO NON DEPERIBILE / DEPERIBILE

CAMPIONAMENTO: IN ARRIVO/IN-PARTENZA

CONDIZIONI GENERALI: Contratto 103 Milano

CONDIZIONI PARTICOLARI: Granoturco proveniente da sementi Non Geneticamente Modificate. Contenuto di micotossine entro i limiti previsti dai Regg.CE 1881/2006 - 1126/2007 - 165/2010 e successive modifiche.

PER ACCETTAZIONE:

BORRA Srl
(Graziano Borra)



BOVINDOC S.S.

Frazione Brianco) 10
13885 SALUSSOLA (BI)
C.F. e P.IVA 06422820016

